



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 del 28/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024

L'anno 28/12/2023, addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 19:00 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Arch. Angeli Roberto il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il vice Segretario Fantini Elisabetta.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	ANGELI ROBERTO	X		8	MARINELLI CHIARA	X	
2	MONTANARI LINO	X		9	DE PRIZIO GAETANO	X	
3	MOLON CLAUDIA		X	10	SCARAVELLI GAETANO	X	
4	FACCHINI MARIANNA	X		11	STORCHI GIUSEPPE		X
5	ZANONI IVAN	X		12	BASTA ANNA		X
6	LEARDINI GIORGIA	X		13	PAPPADIA ANTIMO	X	
7	DAOLIO INGRID	X					

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno in oggetto
Interviene l'Assessore al bilancio Oliverio Maria Luisa. Che evidenzia che con la delibera in discussione viene proposto, un aumento dell'IMU pari allo 0,01%. La tassazione IMU del Comune di Reggio è tra le più basse della Provincia. L' aumento proposto comporta una maggiore entrata per il Comune di Reggio che va a coprire le minori entrate derivanti da trasferimenti Regionali per la ricostruzione, ormai conclusa. Ciò consentirà di dare maggiore stabilità al bilancio, garantendo un pareggio certo.
Interviene il Sindaco per ribadire che tali somme saranno destinate a garantire la copertura di tutti i servizi per tutto l'anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

PRESO ATTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/05/2022 ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2022- APPROVAZIONE ALIQUOTE", ai sensi dell'art.1 comma 738 della legge n.160 del 27/12/2019, sono state approvate le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) rimaste valide ed efficaci anche per l'anno 2023 :

ALIQUOTA	FATTISPECIE
6,0‰	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
	ABITAZIONI PRINCIPALI



ESENTE

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

ANZIANI E DISABILI

E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

ESENTE

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa familiare **assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

FORZE DI POLIZIA

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Sono esenti le:

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

ALLOGGI SOCIALI

I fabbricati di civile abitazione come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno



	2008, adibiti ad abitazione principale.
9,2‰	<p>FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI di I° GRADO</p> <p><u>Ai sensi del comma 747 lett. c) della Legge n.160/2019, la base imponibile IMU è ridotta del 50% Per i COMODATI a PARENTI di I° GRADO in linea retta</u> per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Questo beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>
9,2‰	<p>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCORDATO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concordato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998). Per tali immobili, ai sensi del comma 760 della Legge 160/2019, l'imposta è ridotta al 75%.</p>
9,2‰	<p>FABBRICATI ABITATIVI ex IACP</p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, si applica inoltre la detrazione di € 200,00 già prevista per l'abitazione principale.</p>
1,0‰	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al comma 750, Legge n.160/2019</p>
9,2‰	<p>AREE FABBRICABILI</p>
9,2‰	<p>TERRENI AGRICOLI</p> <p><u>Sono ESENTI i terreni agricoli :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;- che costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà



	collettiva indivisibile e inusucapibile.
8,6%	ALIQUOTA AGEVOLATA - FABBRICATI COMMERCIALI E ARTIGIANALI Fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3, purchè non affittati e utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di alto diritto reale. La sussistenza dei predetti requisiti, per i fabbricati C/1 e C/3, dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate; eventuali variazioni rispetto a quanto risulta agli dell'ufficio tributi dovranno essere comunicate.
9,2%	ALIQUOTA ORDINARIA PER TUTTI GLI IMMOBILI NON RIENTRANTI NELLE FATTISPECIE DESCRITTE NEI PUNTI PRECEDENTI N.B.: Per i fabbricati del gruppo catastale D , esclusi i rurali strumentali, l'imposta è calcolata nel seguente modo: 7,6 % quale riserva allo Stato 1,6 % quale quota riservata al Comune

PRESO ATTO CHE, ai sensi della legge n.160 del 2019, art.1 comma 751, dal 01/01/2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

VISTO CHE a seguito della proroga, disposta dall'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito in legge, dell'obbligo di utilizzo del Prospetto ministeriale delle aliquote IMU, il dipartimento delle Finanze in data 30 novembre 2023 ha emanato un Comunicato in cui ha precisato che :

L'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023.

PRECISATO CHE per l'anno di imposta 2024, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.



COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

RILEVATO CHE il Comune ha necessità di reperire dal gettito IMU le risorse per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi;

VISTO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi dell'Ufficio Associato dell'Unione dei comuni della Bassa Reggiana sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
6,0%	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 € rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
ESENTE	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).</p> <p>ANZIANI E DISABILI</p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastate unitamente all'abitazione.</p> <p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p>FORZE DI POLIZIA</p> <p>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso</p>



ESENTE

in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Sono esenti le:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

ALLOGGI SOCIALI

I fabbricati di civile abitazione come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, **adibiti ad abitazione principale**.

9,3%

FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI di I° GRADO

Ai sensi del comma 747 lett. c) della Legge n.160/2019, la base imponibile IMU è ridotta del 50% Per i COMODATI a PARENTI di I° GRADO in linea retta

per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado **che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso** in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Questo beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.



9,3‰	FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCORDATO Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concordato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998). Per tali immobili, ai sensi del comma 760 della Legge 160/2019, l'imposta è ridotta al 75%. La sussistenza dei predetti requisiti sarà autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.
9,3‰	FABBRICATI ABITATIVI ex IACP Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, si applica inoltre la detrazione di € 200,00 già prevista per l'abitazione principale.
1,0‰	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al comma 750, Legge n.160/2019
ESENTE	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
9,3‰	AREE FABBRICABILI
9,3‰	TERRENI AGRICOLI <u>Sono ESENTI i terreni agricoli:</u> - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; - che costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.
9,3‰	ALiquota Ordinaria per tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie descritte nei punti precedenti N.B.: Per i fabbricati del gruppo catastale D , esclusi i rurali strumentali, l'imposta è calcolata nel seguente modo: 7,6 ‰ quale quota riservata allo Stato 1,7 ‰ quale quota riservata al Comune

RAMMENTATO che la funzione di gestione dei tributi locali è stata trasferita all'Unione Bassa Reggiana con decorrenza dal 1 aprile 2014 e che, pertanto, le attività di gestione del tributo sono affidate al funzionario responsabile individuato dall'Unione, nella persona del dott. Giacomo Spatazza;

VISTO la deliberazione di G.C.n.43 del 9/3/2020 di nomina del funzionario responsabile ai sensi dell'art.1 comma 778 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;



VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione Bassa Reggiana, Giacomo Spatazza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile Finanziario dell'Area Bilancio e Affari Finanziari Dott.ssa Vezzani Virna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

PRESENTI n. 10 Consiglieri, votanti n. 10 Consiglieri, con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun voto astenuto, espressi per alzata di mano nei modi previsti dalla Legge e dallo Statuto dai Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE** le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
6,0%	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 € rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
ESENTE	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).</p> <p>ANZIANI E DISABILI</p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastate unitamente all'abitazione.</p> <p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</p>



<p>ESENTE</p>	<p>Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p>FORZE DI POLIZIA</p> <p>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</p> <p>Sono esenti le:</p> <ul style="list-style-type: none">• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze;• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. <p>ALLOGGI SOCIALI</p> <p>I fabbricati di civile abitazione come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.</p>
<p>9,3%</p>	<p>FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI di I° GRADO</p> <p><u>Ai sensi del comma 747 lett. c) della Legge n.160/2019, la base imponibile IMU è ridotta del 50% Per i COMODATI a PARENTI di I° GRADO in linea retta</u> per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.</p>



	<p>Questo beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p>
9,3‰	<p>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCORDATO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concordato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998). Per tali immobili, ai sensi del comma 760 della Legge 160/2019, l'imposta è ridotta al 75%.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti sarà autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p>
9,3‰	<p>FABBRICATI ABITATIVI ex IACP</p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, si applica inoltre la detrazione di € 200,00 già prevista per l'abitazione principale.</p>
1,0‰	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al comma 750, Legge n.160/2019</p>
ESENTE	<p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
9,3‰	<p>AREE FABBRICABILI</p>
9,3‰	<p>TERRENI AGRICOLI</p> <p><u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></p> <p>sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;</p> <p>costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.</p>
9,3‰	<p>ALiquota Ordinaria per tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie descritte nei punti precedenti</p> <p>N.B.: Per i fabbricati del gruppo catastale D, esclusi i rurali strumentali, l'imposta è calcolata nel seguente modo:</p> <p>7,6 ‰ quale quota riservata allo Stato</p>



1,7 ‰ quale quota riservata al Comune

- 2) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- 3) **DI INDIVIDUARE** Responsabile del Procedimento il dott. Giacomo Spatazza - Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione Bassa Reggiana;
- 4) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 5) **DI DARE ATTO** che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge in materia;
- 6) **DI DICHIARARE** ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruzione della proposta sono in assenza di conflitto di interesse, di cui all'art.6-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. .

DOPODICHE'

Considerata l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione, in considerazione del fatto che è necessario procedere con la massima celerità all'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento

Con separata votazione, presenti n. 10 Consiglieri, votanti n. 10 Consiglieri con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun voto astenuto, espressi per alzata di mano nei modi previsti dalla Legge e dallo Statuto;

DELIBERA

- 7) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo n. 268/2000 e s.m.i.;



COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Arch. Angeli Roberto

(atto sottoscritto digitalmente)

IL vice Segretario
Fantini Elisabetta